

N	DATA RICHIESTA	DATA-ARRIVO PROTOCOLLO	MITIENETE	OGGETTO-RICHIESTA	PROPOSTA-DEI-CONTRODEDUZIONE-TECNICA
1	14/08/2015	25/08/2015 10949	STEFANO LAVA	Chiede la modifica del grado di protezione con la conferma della possibilità di ristrutturare l'esistente e la facoltà di poter eventualmente demolire e ricostruire con riomposizione del volumi anche su altra sagoma e/o sedime.	L'osservazione non è accoglibile in quanto il fabbricato non è soggetto a grado di protezione. L'intervento edilizio previsto è già realizzabile con l'applicazione delle norme del P.I.
2	04/09/2015	04/09/2015 11352	LEVIS MAJER	Chiede di individuare il fabbricato di proprietà della signora Perin Francesca censito al foglio 06 mappale 878 sub 5-6 come annesso non più funzionale alla conduzione del fondo.	L'osservazione è accoglibile in quanto il fabbricato ha i requisiti per essere individuato come annesso non più funzionale al fondo permettendo il cambio di destinazione in residenziale. Le modalità di intervento sono definite dall'art. 29 "Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo".
3	06/09/2015	09/09/2015 11599	MARIO PARATA ULIAN	Chiede il cambio di destinazione d'uso del mapp. 533 fg. 12 da zona agricola in zona residenziale.	L'osservazione è accoglibile parzialmente individuando come ambito residenziale consolidato solo la porzione del mappale pertinenziale al già esistente ambito residenziale.
4	08/09/2015	09/09/2015 11597	ANGELO FERRACIN	Chiede il cambio di destinazione d'uso del mapp. 748 fg. 19 da zona agricola in zona produttiva.	L'osservazione non è accoglibile in quanto il piano degli interventi in oggetto non tratta richieste di espansioni edilizie residenziali o produttive. Tali richieste verranno esaminate singolarmente e oggetto di specifici accordi pubblici/privati.
5	06/09/2015	09/09/2015 11600	GIOVANNI, LORENZO E EVIS ZANETTE	Chiede il cambio di destinazione d'uso del mapp. 164, 204, 708, 712, 896, 894 fg. 19 da zona agricola in zona produttiva.	L'osservazione non è accoglibile in quanto il piano degli interventi in oggetto non tratta richieste di espansioni edilizie residenziali o produttive. Tali richieste verranno esaminate singolarmente e oggetto di specifici accordi pubblici/privati.
6	06/09/2015	09/09/2015 11601	FREDERIC BENEDET	Chiede: - l'eliminazione del grado di protezione per l'immobile censito al mapp. 1361 sub 2 fg. 3 ; - la rivisitazione dei gradi di protezione delle porzioni dell'immobile censito al mapp. 1361 sub 3 fg.3.	L'osservazione è accoglibile in quanto: - il fabbricato a seguito dei vari interventi edilizi descritti ha perso le caratteristiche costruttive-architettoniche originali; - conferma del grado di protezione per l'edificio denominato "Torricella" e l'eliminazione del grado per gli annessi rustici e porticati adiacenti.
7	09/09/2015	09/09/2015 11602	GIOVANNI CARLET	Chiede il cambio di destinazione d'uso del mapp. 550, 669, 1214 (parte), 1219, 1216, 1221 fg. 7 da zona agricola in zona residenziale rendendosi disponibile alla sottoscrizione di un accordo pubblico-privato ed a riconoscere un beneficio pubblico.	L'osservazione non è accoglibile in quanto il piano degli interventi in oggetto non tratta richieste di espansioni edilizie residenziali o produttive. Tali richieste verranno esaminate singolarmente e oggetto di specifici accordi pubblici/privati.
8	15/09/2015	15/09/2015 11917	SERGIO PESSOTTO	Chiede che l'attività di proprietà venga individuata nelle cartografie come "attività produttiva in zona impropria da confermate".	L'osservazione è accoglibile in quanto viene aggiornata la cartografia allo stato di fatto dei luoghi.
9	18/09/2015	19/09/2015 12202	GIACOMO DELLA LIBERA	Chiede l'ampliamento dell'ambito residenziale consolidato (AR1-1) per poter costruire un garage in ampliamento a quello esistente con il piano casa.	L'osservazione è accoglibile in quanto trattasi di area pertinenziale al già esistente ambito residenziale consolidato. La cartografia viene modificata individuando ampliando l'ambito in funzione dell'intervento richiesto.
10	21/09/2015	23/09/2015 12416	SERGIO FELLET E GABRIELLA LUCCHETTA	Chiede di individuare il fabbricato censito al foglio 18 mappale 820 come annesso non più funzionale alla conduzione del fondo.	L'osservazione è accoglibile in quanto il fabbricato ha i requisiti per essere individuato come annesso non più funzionale al fondo permettendo il cambio di destinazione in residenziale. Le modalità di intervento sono definite dall'art. 29 "Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo".
11	29/09/2015	30/09/2015 12802	LUCIO CARLET	Chiede l'eliminazione del grado di protezione per l'immobile censito al mapp. 1283 e 1370 fg. 17.	L'osservazione è accoglibile in quanto il fabbricato a seguito dei vari interventi edilizi ha perso le caratteristiche costruttive-architettoniche originali. Viene per tanto eliminato il grado di protezione.
12	29/09/2015	30/09/2015 12803	ILARIO CINOT	Chiede l'eliminazione del grado di protezione per l'immobile censito al mapp. 1124 e 1282 fg. 17.	L'osservazione è accoglibile in quanto il fabbricato a seguito dei vari interventi edilizi ha perso le caratteristiche costruttive-architettoniche originali. Viene per tanto eliminato il grado di protezione.

N°	DATA RICHIESTA	DATA ARRIVO PROTOCOLLO	MITTENTE	OGGETTO RICHIESTA	PROPOSTA DI CONTROLLO DEDUZIONE TECNICA
13	02/10/2015	02/10/2015 12941	GRUPPO CITTADINI (Santin, Bit, Pagotto, Dalla Libera, Zanette, Segat, Pizzol, Meneghin, Giordan, Posocco, Ulliana, De Zotti, Ulliana, Rongrazio)	Chiedono a) di Individuare correttamente i mapp. 180 e 579 (parte) fg. 12 come zona per attrezzature di interesse comune (F2), attuale destinazione; b) che l'area venga mantenuta con maggiore regolarità e attrezzata con ideali arredi urbani.	L'osservazione è accoglibile parzialmente in quanto: a) accoglibile trattandosi di mero errore di redazione del piano, al quale è opportuno porre rimedio. La cartografia viene modificata individuando l'ambito come zona F3 "Aree attrezzate a parco gioco e sport" e individuando le restanti aree pubbliche interne alla lottizzazione produttiva; b) non pertinente con il Piano degli Interventi.
14	02/10/2015	03/10/2015 12958	STELLA ALPINA s.r.l.	Chiede la possibilità di riconvertire l'attuale struttura adibita attualmente al trattamento e recupero rifiuti non pericolosi (oggetto di specifico provvedimento autorizzativo che ne imponeva la dismissione e ripristino alla conclusione dell'attività) in una cantina per la vinificazione delle uve prodotte in loco dalla azienda agricola Palù.	L'osservazione è accoglibile parzialmente in quanto la LR 11/04 art.44 stabilisce che nelle zone agricole sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive. Interventi consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola. In secondo luogo, l'Amministrazione comunale e la Provincia di Treviso, per principi di economicità ed efficacia amministrativa, in caso venga riscontrato che il fabbricato esistente rispecchi le medesime caratteristiche funzionali e materiali del fabbricato "in progetto" valuteranno la possibilità di intervenire sugli obblighi convenzionali eliminando il vincolo di demolizione del medesimo fabbricato.
15	01/10/2015	03/10/2015 12997	ANDREA CARLET	Chiede che l'intero mapp. 942 fg. 17 venga inserito in ambito residenziale consolidato al fine di ristrutturare e ampliare il manufatto esistente.	L'osservazione è accoglibile in quanto trattasi di area pertinenziale al già esistente ambito residenziale consolidato.
16	30/09/2015	05/10/2015 13042	ALESSANDRO GRAVA	Chiede per motivi di ricongiungimento famigliare la possibilità di individuare come area edificabile una area superficiale di 1.500 mq (anziché 1.000mq) o in alternativa la modifica dell'indice di cubatura per consentire la realizzazione di 1.200 mc (3 abitazioni attigue).	L'osservazione è accoglibile parzialmente in quanto trattasi di area pertinenziale al già esistente ambito residenziale consolidato. L'area viene estesa a 1.200 mq con edificabilità normata dall'art.18 (Densità fondiaria 0,8 mc/mq + 0,2 mc/mq di aumento con il concorso dei diritti edificatori prodotti attraverso l'utilizzo di strumenti premiali).
17	05/10/2015	05/10/2015 13043	LEVIS MAJER	Chiede di inserire una postilla con la quale si vada a sostituire l'art. 40 del R.E. in quanto in contrasto con le indicazioni contenute nell'art.2 del Prontuario per la Qualità Architettonica Ambientale.	L'osservazione non è accoglibile in quanto il prontuario non è prescrittivo ma contiene solo indicazioni per la progettazione e l'attuazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche. Si preclsa comunque che L'Amministrazione comunale procederà successivamente ad un aggiornamento del regolamento edilizio.
18	05/10/2015	05/10/2015 13044	JESSICA PIZZOL	Chiede l'aggiornamento della base cartografica in quanto non corrispondete allo stato di fatto.	L'osservazione è accoglibile in quanto trattasi di aggiornamento della base cartografica (CTR) allo stato di fatto.
19	05/10/2015	05/10/2015 13045	LUCIANO LOT	Chiede la formazione di una scheda di dettaglio che regolamenti l'attività agricola consentendone la riqualificazione e riorganizzazione funzionale.	Vedi osservazione 32
20	05/10/2015	05/10/2015 13046	GIOVANNI TOCCHET	Chiede la riduzione 5 ml della distanza minime dai confini e a 10 ml della distanze minime dai fabbricati per strutture agricole-produttive (art.28 NTO).	L'osservazione è accoglibile in quanto conforme alle vecchie disposizioni del P.R.G.
21	02/10/2015	05/10/2015 13050	FABIO DE BORTOLI E MARIA SERAFIN	Chiede, per motivi di distanze minime da strade e fabbricati, l'ampliamento dell'ambito residenziale consolidato (AR1-157) per consentire la realizzazione di fabbricato residenziale.	L'osservazione è accoglibile in quanto trattasi di area pertinenziale al già esistente ambito residenziale consolidato.

N.	DATA RICHIESTA	DATA ARRIVO PROTOCOLLO	MITTENTE	OGGETTO RICHIESTA	PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE TECNICA
22	03/10/2015	05/10/2015 13055	GENERAL BETON TRIVENETA s.p.a.	Chiede la modifica dell'art. 23 delle NTO, prevedendo per le attività in zona impropria da confermare, la possibilità tramite sottoscrizione di apposita convenzione di installare impianti terzi funzionali all'attività principale.	L'osservazione è accoglibile in quanto all'interno dell'ambito dell'attività confermata possono insediarsi attività funzionali alla stessa. Inoltre la stipula di una convenzione con il comune ne garantisce le modalità di realizzazione, gestione e dismissione. L'art. 23 viene modificato aggiungendo in calce al capoverso relativo alle attività da confermare la segue frase: "...All'interno del sito, previa sottoscrizione di apposita convenzione, possono insediarsi impianti di terzi esclusivamente funzionali all'attività principale..."
23	05/10/2015	05/10/2015 13075	MARIO TAVIAN	Chiede: a) la modifica o eliminazione del grado di protezione per l'immobile censito al mapp. 305 e 274/c fg. 8 al fine di demolire e ricostruire in riproposizione tipologica; b) la possibilità di sopraelevare in continuità con il fabbricato adiacente a 3 piani e l'arretramento del sedime di 3,5 m rispetto fabbricato di altra proprietà.	L'osservazione è accoglibile in quanto: a) Il fabbricato a seguito dei vari interventi edilizi ha perso le caratteristiche costruttive-architettoniche originali. Viene pertanto eliminato il grado di protezione. b) interventi edilizi consentiti nel rispetto dei parametri edilizi propri dell'ambito residenziale consolidato.
24	05/10/2015	05/10/2015 13127	AREA TECNICA	Chiede: a) per le attività produttive in zona impropria di integrare gli interventi ammessi in assenza di convenzione inserendo la manutenzione straordinaria di cui alla lettera b) art. 3 DPR 380/01; b) di specificare, in merito alle zone artigianali, produttive, magazzini e simili, come viene definita la quantità di standard a verde da soddisfare.	L'osservazione è accoglibile in quanto: a) la richiesta consente di operare tutte gli interventi atti a evitare il degrado di manufatti esistenti. L'art. viene modificato come segue: "...in assenza di tale Convenzione sono possibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni..."; b) per le attività specificate si precisa che le modalità di calcolo degli standard sono definite dagli articoli 35 e 36 delle NTO. Nello specifico l'art. 35 per i PUA stabilisce che lo standard a parcheggio più verde deve essere pari al 15% della superficie territoriale con un minimo del 10% a parcheggio. Mentre per gli interventi diretti, art. 36, vi è solo la previsione di spazi da destinare a parcheggio.
25	05/10/2015	05/10/2015 13128	AREA TECNICA	Chiede: a) per l'art. 8 "credito edilizio" di specificare la correlazione tra le modalità di calcolo del volume specificate in pagina 10 e le modalità di trasferimento dei crediti edilizi definiti nella tabella a pagina 11;	L'osservazione è accoglibile in quanto le specifiche richieste consentono di esplicitare il testo normativo facilitandone la comprensione e l'applicabilità. L'art. 8 viene modificato come segue: "...Concordemente con quanto previsto dagli articoli 36 e 37 della LR 11/2004, il credito edilizio è generato dagli interventi di demolizione dei manufatti che corrispondono, anche se non individuati dal P.I., a: • opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli, le fasce di rispetto e le tutele presenti nel territorio comunale; • elementi di degrado, costituiti da superfetazioni e pertinenze degli immobili incongrui che producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto; • elementi in contrasto con il miglioramento della qualità urbana; • elementi in contrasto con il riordino della zona agricola; • insediamenti produttivi fuori zona non confermati. Le modalità di utilizzo del credito edilizio generato da azioni di riqualificazione ambientale e urbana, sono calcolate rispetto al volume utile o superficie coperta delle costruzioni. Nello specifico: • per demolizione negli ambiti non agricoli il credito corrisponde: - al 100 % del volume da residenziale a residenziale; - al 100 % della superficie coperta da produttiva a commerciale; - al 50% della superficie coperta da produttiva a residenziale; - al 50% della superficie coperta da commerciale a residenziale; • per demolizione di fabbricati ad uso produttivo posti in zona impropria: - al 200 % della superficie coperta se si sposta su una zona compatibile;

N	DATA RICHIESTA	DATA ARRIVO PROTOCOLLO	MITTENTE	OGGETTO RICHIESTA	PROPOSTA DI CONTROLLO TECNICO
					<ul style="list-style-type: none"> • per demolizione e recupero in zone agricole il diritto edificatorio potrà essere utilizzato con le seguenti percentuali: <ul style="list-style-type: none"> - al 50% del volume da rurale o produttivo a residenziale (max. 800 mc); - al 100% del volume da rurale a rurale; - al 100% del volume da residenziale a residenziale. • per demolizione in ambiti a servizio o in fasce di rispetto il diritto edificatorio potrà essere utilizzato con le seguenti percentuali: <ul style="list-style-type: none"> - al 50% della superficie coperta da rurale o produttivo a residenziale (max. 800 mc); - al 100% della superficie coperta da rurale a rurale; - al 100% del volume da residenziale a residenziale. <p>In sede di quantificazione del credito, per ragioni di rilevante Interesse pubblico o per favorire il trasferimento dei crediti edilizi nelle zone, possono essere modificati i parametri relativi alla volumetria/superficie riconosciuta per un massimo del 15%.</p> <p>Il trasferimento del credito è comunque assoggettato al reperimento delle opere di urbanizzazione primaria dovute alla nuova destinazione d'uso.</p> <p>Al volume/superficie come sopra determinata, nel caso di trasferimento dei crediti edilizi a seguito di operazioni di trasferimento, riordino ambientale, compensazioni da una zona all'altra del territorio comunale, si applicano i coefficienti di riduzione che seguono in modo da compensare i diversi valori immobiliari e da limitare i trasferimenti dalle zone edificate a quelle agricole.</p>
				b) per l'art. 8 "credito edilizio" di usare il parametro della superficie e non del volume per gli edifici rurali;	Vedi osservazione 25a
				c) per l'art. 13 "parametri edilizi", in merito al parametro dell'altezza degli edifici, di specificare le modalità di calcolo dell'altezza con o senza la presenza del solaio di copertura;	<p>L'osservazione è accoglibile in quanto le specifiche richieste consentono di esplicitare il testo normativo facilitandone la comprensione e l'applicabilità. L'art. viene modificato come segue: "...Altezza degli edifici L'altezza degli edifici (H) misura la distanza intercorrente tra la linea di terra (del terreno sistemato, il quale comunque non deve subire significative alterazioni rispetto allo stato naturale dei luoghi e l'intradosso del solaio di copertura (nel caso di copertura piana), o comunque del soffitto del piano praticabile situato più in alto. A tale fine si definiscono non praticabili i locali di sottotetto (indipendentemente dalla loro effettiva utilizzabilità e dai requisiti per la loro abitabilità previsti dalla legge e dal regolamento) quando l'altezza media dell'intero sottotetto, anche se non accessibile, non supera M 1,80. Tali locali - per non essere considerati praticabili ai fini del presente comma - non possono superare l'altezza di M 0,10, calcolata in corrispondenza del muro esterno di perimetro, misurando la distanza intercorrente tra il prolungamento dell'intradosso della falda di copertura e il prolungamento dell'astradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile. Questi locali, pertanto, non concorrono al fine della determinazione del numero dei piani, del volume e dell'altezza del fabbricato. I volumi tecnici (chiusura di scale d'accesso a coperture realizzate in forma di terrazza praticabile, torretta per macchinari d'impianti di ascensore e per organi di rinvio degli stessi, serbatoi d'acqua) non sono da conteggiarsi ai fini della determinazione dell'altezza massima degli edifici. L'altezza interna dei locali dotati di travatura a vista si misura dalla quota di pavimento all'intradosso del solaio soprastante le travature stesse..."</p>
				d) per l'art. 13 "parametri edilizi", in merito al parametro del volume utile degli edifici, di specificare come alla voce "volume lordo" i vari volumi inclusi o esclusi dal calcolo;	L'osservazione è accoglibile in quanto le specifiche richieste consentono di esplicitare il testo normativo facilitandone la comprensione e l'applicabilità. Il capoverso viene modificato introducendo in calce i casi di inclusione e esclusione citati nel successivo capoverso "Volume lordo";
				e) per l'art. 13 "parametri edilizi", in merito al parametro del volume lordo, nel punto relativo ai sottotetti non praticabili, di togliere il riferimento al "capoverso 7 lettera a";	L'osservazione è accoglibile in quanto trattasi di mero errore di redazione del piano, al quale è opportuno porre rimedio. L'art. viene modificato come segue: "...i sottotetti non praticabili così come definiti ai precedenti capoversi..."

N	DATA RICHIESTA	DATA ARRIVO PROTOCOLLO	MITENTE	OGGETTO RICHIESTA	PROPOSTA DI CONTROLLO E DEDUZIONE TECNICA
				f) per l'art. 13 "parametri edilizi", in merito al parametro della densità fondiaria, di specificare che detto parametro va calcolato e verificato di volta in volta in base allo stato di fatto dei luoghi;	L'osservazione è accoglibile in quanto le specifiche richieste consentono di esplicitare il testo normativo facilitandone la comprensione e l'applicabilità. L'art. viene modificato come segue: "...è il rapporto tra il volume degli edifici e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente calcolato e verificato in base allo stato di fatto dei luoghi..."
				g) per l'art. 16 "Interventi a elevata sostenibilità ambientale" di togliere il riferimento di legge esplicitato al penultimo capoverso;	L'osservazione è accoglibile in quanto le citazioni specifiche alle normative sovraordinate sono suscettibili di modifiche ed integrazioni. L'art. viene modificato come segue: "...Tali incentivi dovranno riutilizzare, se presenti, corpi precari o superfetazioni, oggetto di condono edilizio, mediante omogeneizzazione dell'edificio principale rispetto al volume globale esistente..."
				h) per l'art. 28 "Strutture agricole-produttive" di modificare le distanze minime inserite in tabella portando a 5 m la distanza dai confini e a 10 m la distanza dai fabbricati;	Vedi osservazione 20
				i) di inserire, in tavola 1.2, la fascia di rispetto stradale per via Filermo;	L'osservazione è accoglibile in quanto trattasi di mero errore di redazione del piano, al quale è opportuno porre rimedio.
				j) di inserire, in tavola 2.1, il parco della rimembranza come macchia arborea da tutelare.	L'osservazione è accoglibile in quanto viene inserito in Tav.2.1 il parco della rimembranza come macchia arborea da tutelare.
26	05/10/2015	06/10/2015 13198	PROFESSIONISTI	Chiedono: a) per l'art. 7 "Interventi ad elevata sensibilità ambientale" del prontuario di non prevedere i serbatoi di accumulo per l'acqua calda sanitaria sulle falde dei tetti;	L'osservazione è parzialmente accoglibile in quanto: a) accoglibile in quanto la specifica richiesta consente di esplicitare il testo facilitandone la comprensione e l'applicabilità. L'art. 7 viene modificato come segue: "...almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria deve avvenire con l'utilizzo di fonti rinnovabili. I serbatoi di accumulo non andranno posti nella falda del tetto...";
				b) per l'art. 13 "Caratteristiche degli interventi" del prontuario, in merito ai serramenti, di aggiungere "Per gli edifici residenziali" alla frase "dovranno essere preferibilmente in legno compresi gli oscuri, che";	b) accoglibile in quanto le specifiche richieste consentono di esplicitare il testo facilitandone la comprensione e l'applicabilità. L'art. 13 viene modificato come da richiesta;
				c) per l'art. 41 "acque grigie" del prontuario, lo stralcio in quanto la proposta di depurazione delle acque grigie e il loro utilizzo si scontra con problematiche di carattere tecnico e amministrativo operative.	c) non accoglibile in quanto il prontuario non è prescrittivo ma contiene solo indicazioni per la progettazione e l'attuazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche. E comunque è consentito di valutare volta per volta con gli enti competenti le soluzioni migliori nel rispetto degli obiettivi prefissati;
				d) per l'art. 12 comma 2 "Definizioni relative all'edificabilità" delle NTO, viste le nuove normative sui criteri di certificazione energetica, la classe B debba riguardare l'involucro edilizio;	d) non accoglibile in quanto il requisito minimo per le nuove costruzioni è la classe B Intesa come prestazione globale dell'edificio.
				e) per l'art. 12 comma 2 "Definizioni relative all'edificabilità" delle NTO, di prescrivere il studio di compatibilità viabilistica per interventi superiori ai 1,5 ha;	e) non accoglibile in quanto tale obbligo è stato definito in sede di P.A.T.I. e concertato con Regione e Provincia;
				f) per l'art. 13 "Parametri urbanistici, edilizi ed ambientali" delle NTO, per migliorare la comprensione di usare le seguenti diciture VU = volume utile ottenuto moltiplicando SU x h, VL= volume lordo ottenuto moltiplicando SC x H e di accompagnare sempre alla parola "Volume" la sigla "utile" o "lordo";	f) accoglibile in quanto le specifiche richieste consentono di esplicitare il testo facilitandone la comprensione e l'applicabilità. Il testo normativo verrà aggiornato utilizzando le abbreviazioni VU per volume utile e VL per volume lordo.

N.	DATA RICHIESTA	DATA ARRIVO PROTOCOLLO	MITTENTE	OGGETTO RICHIESTA	PROPOSTA DI CONTROLLO E DEDUZIONE TECNICA
				<p>g) per l'art. 14 "Distanze" delle NTO, nel paragrafo distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà e nel paragrafo Distanze minime dei fabbricati dai confini di zona venga inserita la clausola "...per fabbricati da realizzare in aderenza; oppure sia stato preso accordo tra i proprietari confinanti con apposito atto da trascriversi presso lo Conservatorio dei Registri Immobiliari";</p>	<p>g) accoglibile parzialmente in quanto le specifiche richieste consentono di esplicitare il testo facilitandone la comprensione e l'applicabilità. L'art. 14 viene modificato come segue: <i>"Distanze minime tra i fabbricati"</i> <i>Negli ambiti storici, per le operazioni di ristrutturazione o di nuova edificazione conseguente a demolizione, le distanze tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggluntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico ed ambientale salvo diverse disposizioni contenute negli elaborati di piano.</i> <i>In tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni di zona, è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml. 10,00.</i> <i>La disposizione di cui al secondo comma si applica anche qualora si abbia una sola parete finestrata, ma solo nel caso di prospezione diretta tra pareti. Per pareti non finestrate, la distanza minima è pari ad 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di ml. 3,00.</i> <i>I fabbricati possono sorgere in aderenza qualora le pareti non siano finestrate e sia stato preso accordo tra i proprietari confinanti con apposito atto da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; oppure anche in assenza di accordo, qualora preesista parete non finestrata in confine.</i></p>
					<p>La distanza dai confini potrà essere inferiore qualora sia rispettata la distanza minima tra fabbricati di cui ai precedenti 2° e 3° comma, previo accordo con i proprietari confinanti. La data di costruzione è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in sua assenza, quella comunque accertata con idonea documentazione. ...omissis... <i>"Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà"</i> Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà deve essere pari alla altezza del fabbricato, meno 5 ml. con un minimo di 5 ml. E' ammessa la costruzione a confine di proprietà, se sul confine preesista una parete o parte di parete non finestrata, oppure in base a presentazione di un progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza, oppure tramite accordo tra i proprietari confinanti. ...omissis..."</p>
				<p>h) per l'art. 16 "Interventi a elevata sostenibilità ambientale" delle NTO, di prendere atto delle variazioni apportate dalla normativa nazionale;</p>	<p>h) accoglibile in quanto con Delibera 1258/2015 la Regione Veneto ha emanato le disposizioni attuative dei nuovi decreti sulle prestazioni energetiche degli edifici in vigore dal 1° ottobre 2015. L'art. viene modificato come in allegato.</p>
				<p>i) per l'art. 20 "Ambito residenziale di nuova formazione" delle NTO, per il risparmio dei territori si propone un Df di almeno 0,8 mc/mq;</p>	<p>i) non accoglibile in quanto contrasta con i criteri informativi e le linee programmatiche del Piano degli Interventi e del Piano di Assetto del Territorio;</p>
				<p>j) per l'art. 21 "Ambito produttivo confermato" delle NTO, precisare come potrà essere ammessa la costruzione o distanza inferiore dal confine qualora sia stato preso accordo tra i proprietari confinanti con apposito atto da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari. Inoltre sarebbe opportuno inserire i parametri urbanistici relativi alla mobilità interna (parcheggi e manovra almeno del 10%) e del verde (almeno il 5%) che si leggono all'Art. 35 delle NTO;</p>	<p>j) accoglibile parzialmente in quanto le specifiche richieste consentono di esplicitare il testo facilitandone la comprensione e l'applicabilità. L'art. 21 viene modificato come segue: <i>"...E' ammessa la costruzione a distanza minore o in aderenza previo accordo tra i confinanti, qualora l'intervento sia finalizzato alla razionalizzazione degli spazi scoperti e degli standard, nonché al miglioramento ambientale dell'insediamento..."</i>. Per quanto riguarda i parametri urbanistici relativi agli standard si rimanda al punto 24b.</p>

N.	DATA RICHIESTA	DATA ARRIVO PROTOCOLLO	MITENTE	OGGETTO RICHIESTA	PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE TECNICA
				<p>k) per l'art. 27 "Manufatti modesti" dello NTO, venga precisata la dicitura " a realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità sia almeno di 10m" si intenda "da fabbricati di altra proprietà.";</p> <p>l) per l'art. 36 "Parcheggi privati" delle NTO, venga ridotto il parametro del parcheggio per le attività in quanto rispetto al vigente PRG sia raddoppiato per le attività di vendita sotto i 1000 mq (da 15 mq a 30 mq), raddoppiato per le attività direzionali, leggermente aumentate per le attività artigianali (da 15 a 20);</p> <p>m) per l'art. 48 "Compatibilità geologica degli interventi urbanistici ed edilizi" delle NTO, per le aree idonee di evitare la discrezionalità della perizia geologica, ma rimanga la sola asseverazione del progettista.</p>	<p>k) accoglibile in quanto le specifiche richieste consentono di esplicitare il testo facilitandone la comprensione e l'applicabilità. L'art. 13 viene modificato come segue: <i>"Distanza dai fabbricati: minimo m. 10,00 da fabbricati di altra proprietà..."</i>;</p> <p>l) accoglibile parzialmente solo per le attività commerciali con superficie di vendita inferiore ai 500 mq riducendo il parametro definito del 50 % con un minimo di 1 parcheggio privato;</p> <p>m) non accoglibile in quanto sarà il professionista in base al luogo e alla tipologia d'intervento valutare la necessità di una perizia geologica o di una semplice asseverazione.</p>
OSSERVAZIONI FUORI TERMINE					
27	17/10/2015	19/10/2015 13889	LUCA CAO	Chiede di consentire la realizzazione della casa del custode, con i parametri definiti dalla normativa adottata, nel lotto di proprietà censito al foglio 10 mappate 125 e 1153.	L'osservazione è accoglibile consentendo la realizzazione della volumetria nel lotto di proprietà.
28	30/10/2015	09/11/2015 14936	F.lli CARLET Valerio e Vito s.r.l.	Chiede di correggere l'individuazione del perimetro del centro storico riportato in Tav. 2.2 rendendolo conforme alle indicazioni della Tav. 1.2.	L'osservazione è accoglibile trattandosi di mero errore di redazione del piano, al quale è opportuno porre rimedio. La cartografia viene modificata come da richiesta.
29	30/10/2015	09/11/2015 14937	SO.FI.CAR s.r.l.	Chiede che il "lotto E" PUA Ambra sia individuato come Ambito residenziale consolidato" in quanto intervento concluso e già collaudato.	L'osservazione è accoglibile trattandosi di mero errore di redazione del piano, al quale è opportuno porre rimedio. La cartografia viene modificata come da richiesta.
30	18/11/2015	20/11/2015 15512	GABRIELLA ZANETTE	Chiede di individuare il fabbricato di proprietà censito al foglio 05 mappale 279 come annesso non più funzionale alla conduzione del fondo.	L'osservazione è accoglibile in quanto il fabbricato ha i requisiti per essere individuato come annesso non più funzionale al fondo permettendo il cambio di destinazione in residenziale. Le modalità di intervento sono definite dall'art. 29 "Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo".
31	23/11/2015	23/11/2015 15605	FREDDY ROSOLEN	Chiede che vengano date indicazioni sulle modalità di recinzione dei fondi siti in zona agricola.	L'osservazione è accoglibile in quanto le specifiche richieste consentono di esplicitare il testo normativo facilitandone la comprensione e l'applicabilità. Viene aggiunto in calce all'art. 25 "ambito agricolo" la seguente frase: "Nelle zone agricole e nelle zone periurbane di margine le recinzioni in rete metallica o in materiali locali, quali sassi e mattoni, saranno ammesse solamente come contenimento degli edifici (lotto di pertinenza massimo 2000 mq). In tal caso l'altezza non potrà superare M 1,50 o comunque quella delle recinzioni adiacenti. E' concessa deroga per le recinzioni opache, eseguite con materiali e tipologie tradizionali in misto sassi e mattone, e trasparenti fino a ml. 2,00 giustificate da particolari necessità, anche derivanti da prescrizioni di carattere igienico sanitario, di protezione del fondo da intrusi che possano danneggiare particolari allevamenti e/o colture specializzate"

N.	DATA RICHIESTA	DATA ARRIVO PROTOCOLLO	MITTENTE	OGGETTO RICHIESTA	PROPOSTA DI CONTROLLO E DEDUZIONE TECNICA
32	23/11/2015	24/11/2015 15636	LUCIANO LOT	Chiede il recepimento della proposta di riqualificazione e riorganizzazione funzionale dell'attività agricola tramite la formazione di una scheda di dettaglio.	L'osservazione è parzialmente accoglibile in quanto viene recepita la volontà di riqualificare l'azienda agricola tramite la predisposizione di una scheda di dettaglio che ricoprirà parzialmente la proposta presentata. Si precisa che le nuove volumetrie dovranno essere recepite tramite Piano aziendale approvato dall'Avepa e rispettare le distanze previste dalla DGR 856/2012 e smi.
33	05/11/2015	24/11/2015 15645	ANGELO PICCIN	Chiede: a) di traslare/riposizionare la zona edificabile AR3-2 da posizione orizzontale a verticale mantenendo la stessa superficie - volumetria concessa pari a 7.440 mc con larghezza di 65 m per poter ricavare una strada di penetrazione centrale con lotti da ambo i lati; b) di eliminare la prescrizione regionale sulla esecuzione coordinata delle opere di urbanizzazione con la zona a servizi o in alternativa, in ragione della mutata situazione economica, ridefinire l'estensione dell'area a Servizi da corrispondere al comune.	Vedi richiesta 33 bis
33b	04/04/2016	04/04/2016 4153	ANGELO PICCIN	Chiede il cambio di destinazione d'uso delle aree AR3-2 "Ambito residenziale di nuova formazione" e zona F3-1 "Area attrezzata a parco-gioco e sport" in zona agricola.	L'osservazione è accoglibile in quanto viene recepita la rinuncia alla potenzialità edificatoria riconosciuta. Viene per tanto riconvertita l'area in zona agricola.
34	25/11/2015	25/11/2015 15682	BIT s.p.a.	Chiede il cambio di destinazione d'uso del mappale 347, 348, 648, 1077 e 1078 fg. 17 da zona agricola in zona produttiva da utilizzarsi come standard per le aree industriali adiacenti di nostra proprietà senza possibilità di costruzione sino alla chiusura del pozzo ed eliminazione fascia di rispetto prevista per il 26/02/2018.	L'osservazione non è accoglibile in quanto il piano degli interventi in oggetto non tratta richieste di espansioni edilizie residenziali o produttive. Tali richieste verranno esaminate singolarmente e oggetto di specifici accordi pubblici/privati.
35	25/11/2015	25/11/2015 15683	CLAUDIO PIZZINAT	Chiede l'eliminazione del grado di protezione per l'immobile censito al mapp. 621 fg. 3.	L'osservazione è accoglibile in quanto il fabbricato a seguito dei vari interventi edilizi ha perso le caratteristiche costruttive-architettoniche originali. Viene per tanto eliminato il grado di protezione per tutto l'edificio in linea di cui fa parte l'immobile oggetto di osservazione.
36	24/11/2015	26/11/2015 15754	DITTA EREDI ALLEGIANZI	Chiede: a) il cambio di destinazione d'uso del mappale 1152 fg. 12 da zona agricola in zona produttiva per consentire l'ampliamento e la riorganizzazione funzionale dell'area. b) di individuare in modo corretto il limite di zona in quanto non rispetta il limite di proprietà e del P.R.G.; c) vista l'impossibilità di realizzare la strada prevista, che i parcheggi previsti ad uso pubblico vengano considerati come privati e l'eliminazione della fascia di rispetto destinata alla realizzazione della strada.	L'osservazione è parzialmente accoglibile in quanto: a) non accoglibile in quanto il piano degli interventi in oggetto non tratta richieste di espansioni edilizie residenziali o produttive. Tali richieste verranno esaminate singolarmente e oggetto di specifici accordi pubblici/privati; b) accoglibile in quanto trattasi di mero errore di redazione del piano, al quale è opportuno porre rimedio. La cartografia viene modificata inserendo tutto il mappale 1151 come ambito produttivo; c) accoglibile previo modifica della convenzione stipulata con individuazione di un beneficio pubblico di pari valore in sostituzione degli obblighi previsti.
37	12/01/2016	18/01/2016 603	ALDO COVRE	Chiede che i mappale 304 e 305 fg. 3 siano esclusi dalla perimetrazione di zona a servizi F1.	L'osservazione è accoglibile trattandosi di mero errore di redazione del piano, al quale è opportuno porre rimedio. La cartografia viene modificata inserendo l'area in ambito storico.

N	DATA RICHIESTA	DATA ARRIVO PROTOCOLLO	MITTENTE	OGGETTO RICHIESTA	PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE TECNICA
38	23/01/2016	23/01/2016 847	AUGUSTO FARDIN	Chiede l'eliminazione del grado di protezione per l'immobile censito al mapp. 1402 fg. 11.	L'osservazione è accoglibile in quanto il fabbricato a seguito dei vari interventi edilizi ha perso le caratteristiche costruttive-architettoniche originali. Viene pertanto eliminato il grado di protezione.